



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

5

**PRINCIPI E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DELL'UFFICIO**

***(ART. 2 DELLA CIRCOLARE DEL CSM SULLA ORGANIZZAZIONE
DELLE PROCURE DEL 3.7.2024 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)***

Parma, 14.02.2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino



SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
PREMESSA.....	4
I) LA LEALE COLLABORAZIONE NEI RAPPORTI INTERNI E VERSO L'ESTERNO.....	4
I/A) - La leale collaborazione nei rapporti interni.....	5
I/A-1) - La leale collaborazione nei rapporti "con" e "tra" i Magistrati.....	5
I/A-1.a) - L'informazione/interlocuzione.....	5
I/A-1.b) - La partecipazione.....	6
I/A-1.c) - L'osservanza del progetto organizzativo.....	6
I/A-2) - La leale collaborazione nei rapporti con il personale amministrativo e la Polizia Giudiziaria.....	6
I/B) - La leale collaborazione nei rapporti con l'esterno.....	7
I/B-1) - La leale collaborazione con la Procura Generale presso la Corte di Appello.....	7
I/B-2) - La leale collaborazione con il Tribunale.....	7
I/B-3) - La leale collaborazione con l'Avvocatura.....	7
I/B-4) - La leale collaborazione con gli organi di informazione.....	7
I/B-5) - La leale collaborazione con Enti ed Istituzioni territoriali.....	8
II) L'UNITARIETÀ DELL'UFFICIO.....	8
III) L'INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI DELL'UFFICIO.....	9
IV) LA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.....	9
V) LA CORRETTEZZA, LA PUNTUALITÀ E L'UNIFORMITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO ED ALLE NORME SUL GIUSTO PROCESSO.....	9
V/A) - Il rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.....	10
V/B) - La correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale.....	10
VI) L'IMPARZIALITÀ, LA TRASPARENZA, LA TEMPESTIVITÀ, L'EFFICACIA, LA FUNZIONALITÀ E L'UNIFORMITÀ DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO, NELLE MATERIE E NEI SETTORI DI COMPETENZA.....	11
VI/A) - L'imparzialità.....	11
VI/B) - La trasparenza.....	11
VI/C) - La tempestività, l'efficacia, funzionalità.....	12
VI/D) - L'uniformità.....	12
VII) IL RISPETTO VERSO LE PARTI NELLE INDAGINI PRELIMINARI: INDAGATO E PERSONA OFFESA.....	13
VIII) L'INTERLOCUZIONE FUNZIONALE, TEMPESTIVA E TRASPARENTE CON I DIFENSORI E CON L'UTENZA.....	13
VIII/A) - Rapporti con l'Avvocatura.....	13
VIII/B) - Rapporti con l'utenza.....	14
IX) IL RISPETTO DEI TERMINI DI DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI, LA LORO COMPLETEZZA, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA RICERCA DEGLI ELEMENTI A FAVORE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI.....	14
IX/A) - Il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari.....	14
IX/B) - La completezza delle indagini preliminari.....	15
X) IL RISPETTO DI STANDARD PROBATORI ISPIRATI AL CRITERIO DELLA RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA.....	15
XI) L'INIZIATIVA E L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO NEI PROCEDIMENTI CIVILI, NEL SETTORE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E NELL'ESECUZIONE PENALE.....	15
XI/A) - Affari civili.....	15
XI/B) - Misure di prevenzione.....	16
XI/C) - Esecuzione penale.....	16
XII) L'USO RAZIONALE DELLE RISORSE (FINANZIARIE, UMANE E TECNOLOGICHE).....	16
XII/A) - La gestione delle risorse finanziarie.....	16
XII/B) - La gestione delle risorse umane.....	16
XII/B-1) - Polizia Giudiziaria Interna.....	16
XII/B-2) - Polizia Giudiziaria esterna.....	16
XII/B-3) - Personale Amministrativo.....	17
XII/C) - La gestione delle risorse tecnologiche.....	17
XIII) LA GARANZIA DI UGUALI E UNIFORMI CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE MODALITÀ DI DEFINIZIONE ALTERNATIVA DEL PROCEDIMENTO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, NONCHÉ AI RITI SEMPLIFICATI A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.....	17
ADEMPIMENTI COMUNICATIVI.....	18



Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

PRINCIPI E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO (ART. 2 DELLA CIRCOLARE DEL CSM SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE PROCURE DEL 3.7.24 E SUCC. MODIFICAZIONI)

Il Procuratore della Repubblica

visti gli artt. 1, comma 2¹ e 2, commi 1-5² della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura approvata dal C.S.M. con delibera del 3 luglio 2024 e successive modificazioni (9.10.24 e 23.10.24);
letti i verbali delle riunioni del 20.01.2025 ore 15:35 (con i Vice Procuratori Onorari) e del 20.01.2025 ore 17:10 (con i Magistrati togati), nel corso delle quali -all'esito della diramazione in bozza del provvedimento predisposto dal Procuratore- vi è stata la discussione sui *principi* e sui *criteri* che saranno seguiti dalla Procura di Parma nelle attività di Ufficio;

lette e valutate altresì le proposte inoltrate da alcuni Magistrati all'esito delle riunioni, nonché le osservazioni dell'Avvocatura all'esito della diramazione della bozza;

¹ L'art. 1, comma 2, della circolare prevede che:

"Costituiscono principi generali per l'organizzazione degli uffici requirenti:

- la correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed alle norme sul giusto processo;
- l'imparzialità, la trasparenza, la tempestività, l'efficacia, la funzionalità e l'uniformità dell'attività dell'ufficio, nelle materie e nei settori di competenza;
- il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, la loro completezza, anche con riferimento alla ricerca degli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini;
- il rispetto di standard probatori ispirati al criterio della ragionevole previsione di condanna;
- la garanzia di uguali e uniformi condizioni di accesso alle modalità di definizione alternativa del procedimento nella fase delle indagini preliminari, nonché ai riti semplificati a seguito dell'esercizio dell'azione penale;
- l'interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con i Difensori e con l'utenza".

² L'art. 2, commi 1-5, della circolare prevede che:

- 1) "Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale e preposto dell'ufficio del pubblico ministero lo dirige e ne organizza l'attività al fine di conseguire gli obiettivi del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, della ragionevole durata del processo, nonché dell'efficiente svolgimento di ogni ulteriore funzione attribuita dall'ordinamento tra cui l'iniziativa o l'intervento nei procedimenti civili, nel settore delle misure di prevenzione, nell'organizzazione dell'esecuzione penale. Nella direzione e organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica assicura il rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei Magistrati dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione.
- 2) Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica definisce in via generale i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività dell'ufficio.
- 3) I principi e i criteri vengono individuati e adottati dal procuratore della Repubblica nel rispetto della previsione della presente circolare e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle apposite riunioni con i procuratori aggiunti, i Magistrati di ogni singolo gruppo o dell'ufficio nonché dei contributi del servizio studi di cui all'art. 3 lett. h).
- 4) I verbali delle riunioni e i successivi provvedimenti adottati, nonché le relative modifiche sono trasmessi con modalità telematica alla procura generale presso la corte d'appello e al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) anche ai fini dell'inserimento in una sezione dedicata della banca dati delle buone prassi.
- 5) I principi e i criteri previsti dal presente articolo, distinti dagli altri strumenti di indirizzo previsti dall'art. 14, sono a disposizione dei Magistrati dell'ufficio presso la segreteria del procuratore della Repubblica.
- 6) 6. Con l'atto di assegnazione o di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire, in attuazione dei criteri di cui al co. 3, ulteriori criteri integrativi ai quali il Magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio della relativa attività di indagine".



ADOTTA

il presente documento contenente i principi ed i criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio.

Premessa

Trattandosi di un documento **programmatico**, in esso vanno inserite anche delle considerazioni che possono considerarsi *ovvie*, che cioè non traggono origine da specifici fatti concreti del territorio; ciò in quanto i *principi* ed i *criteri* valgono soprattutto in proiezione futura (cfr. *infra*, quanto dedotto ad esempio a proposito della *imparzialità*).

Talvolta poi alcuni profili sono rilevanti ai fini di una pluralità di *principi* e *criteri*, e questo spiega alcune apparenti ripetizioni.

Con tale premessa, vengono di seguito elencati i *principi* ed i *criteri* cui deve ispirarsi l'attività della Procura di Parma:

- I) la leale collaborazione nei rapporti interni e verso l'esterno;
- II) l'unitarietà dell'Ufficio;
- III) l'indipendenza dei Magistrati dell'Ufficio;
- IV) la valorizzazione del ruolo della Magistratura onoraria;
- V) la correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed alle norme sul giusto processo;
- VI) l'imparzialità, la trasparenza, la tempestività, l'efficacia, la funzionalità e l'uniformità dell'attività dell'ufficio, nelle materie e nei settori di competenza;
- VII) l'interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con i Difensori e con l'utenza;
- VIII) il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, la loro completezza, anche con riferimento alla ricerca degli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini;
- IX) il rispetto di standard probatori ispirati al criterio della ragionevole previsione di condanna;
- X) la ragionevole durata del processo, il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari e la loro completezza, anche con riferimento alla ricerca degli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini;
- XI) l'iniziativa e l'intervento del Pubblico Ministero nei procedimenti civili, nel settore delle misure di prevenzione, nell'esecuzione penale;
- XII) l'uso razionale delle risorse (finanziarie, umane e tecnologiche);
- XIII) la garanzia di uguali e uniformi condizioni di accesso alle modalità di definizione alternativa del procedimento nella fase delle indagini preliminari, nonché ai riti semplificati a seguito dell'esercizio dell'azione penale.

I) La leale collaborazione nei rapporti interni e verso l'esterno

La *leale collaborazione* è il principio che presiede a tutta l'attività della Procura.

L'art. 2 della *Circolare sulle Procure* recita testualmente tra l'altro: "*Nella direzione e organizzazione dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica assicura il rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei Magistrati dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione*".

Orbene, questa *leale collaborazione* deve manifestarsi sia all'interno dell'Ufficio che verso l'esterno.



I/A) - La leale collaborazione nei rapporti interni

Stante la natura complessa della Procura, all'interno di essa la *leale collaborazione* riguarda non solo i rapporti *con* e *tra* i Magistrati, ma altresì i rapporti con gli altri protagonisti che compongono l'Ufficio (personale amministrativo e polizia giudiziaria).

I/A-1) - La leale collaborazione nei rapporti "con" e "tra" i Magistrati

La *leale collaborazione* all'interno dell'Ufficio si manifesta innanzitutto tra il Procuratore della Repubblica ed i Magistrati dell'Ufficio, sia togati che onorari.

Ciò postula una effettiva *partecipazione* di tutti alla vita dell'Ufficio, sia per quanto riguarda l'*organizzazione* che per quanto riguarda l'*attività giudiziaria*.

L'*organizzazione* è il motore dell'Ufficio, che serve a farlo funzionare meglio pur nelle obiettive difficoltà di penurie di mezzi e di personale. L'organizzazione non può essere demandata al solo Procuratore: i provvedimenti organizzativi si ripercuotono innanzitutto sui Magistrati della Procura, che pertanto (in un'ottica di *gestione partecipata* dell'Ufficio) sono chiamati a dare il loro contributo alla elaborazione di strategie organizzative.

L'*attività giudiziaria* è a sua volta il fine dell'organizzazione, che altrimenti sarebbe autoreferenziale. In un ufficio di Procura la *leale collaborazione* nell'attività giudiziaria si manifesta essenzialmente attraverso i seguenti elementi:

- l'informazione/interlocuzione;
- la partecipazione;
- l'osservanza del progetto organizzativo dell'Ufficio.

I/A-1.a) - L'informazione/interlocuzione

L'informazione/interlocuzione si traduce:

- a)** nel dovere per i Magistrati (nei casi e secondo le modalità previste nel progetto organizzativo) di:
- a/1) informare** tempestivamente (anche con modalità informali) il Procuratore della Repubblica delle questioni più rilevanti occorse durante il turno esterno (ad esempio: decessi; sequestri di quantitativi non trascurabili di stupefacenti; arresti per vicende significative; contrasti con la Polizia Giudiziaria in tema di arresti in flagranza) o in fase dibattimentale;
 - a/2) conferire** (nei casi previsti) tempestivamente e in maniera puntuale con il Procuratore, prima di assumere ogni iniziativa e ad ogni snodo fondamentale del procedimento;
 - a/3) rapportarsi** in ogni caso con il Procuratore -al di là, dunque, del *conferire*- in vista delle iniziative da adottare nelle vicende più importanti (ovvero quelle di particolare gravità, delicatezza o allarme sociale, e comunque idonee a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, rilevanti per l'uniformità dell'azione della Procura della Repubblica), nei vari settori di competenza dell'Ufficio: fascicoli penali; affari civili; misure di prevenzione; esecuzione penale;
 - a/4) segnalare** tempestivamente al Procuratore eventuali esiti negativi delle iniziative cautelari più rilevanti, nonché gli esiti dei processi in fase di udienza, sia preliminare che dibattimentale (in maniera da consentire il costante monitoraggio degli esiti processuali, eventualmente per adeguare la linea di azione dell'Ufficio agli orientamenti dei Giudici oppure per fornire indicazioni di carattere generale sulle impugnazioni da presentare);
- b)** nel diritto dei Magistrati di **ottenere** -ove necessario- **il massimo supporto** da parte del Procuratore in tutte le questioni rappresentate e nei rapporti verso l'esterno, ed altresì di essere tempestivamente **ragguagliati** e preventivamente **consultati** in merito alle scelte organizzative fondamentali riguardanti l'Ufficio.

Nei termini appena riportati, l'informazione/interlocuzione, da un lato, consente al Procuratore della Repubblica di avere cognizione di ciò che avviene sia all'esterno che all'interno dell'Ufficio (al fine di assicurare una più efficace e tempestiva azione di coordinamento); dall'altro, consente a tutti i Magistrati dell'Ufficio, attraverso il coordinamento assicurato dal Procuratore, di disporre delle



informazioni utili per il corretto ed efficace svolgimento delle proprie attività e di partecipare attivamente e consapevolmente alla vita ed all'operatività dell'Ufficio.

L'informazione/interlocuzione non va avvertita né come un adempimento burocratico né come un appesantimento della propria attività; al contrario, essa va vissuta come un momento di confronto dialettico e di reciproco arricchimento; in questi termini, essa va promossa, favorita e concretamente praticata, quale metodo privilegiato di lavoro, e come massima espressione del principio di **leale collaborazione** reciproca.

I/A-1.b) - La partecipazione

La partecipazione comporta che -ferma restando la responsabilità del Procuratore della Repubblica nell'organizzazione e nella direzione dell'Ufficio- secondo le modalità stabilite nel *progetto organizzativo*, i Magistrati:

- siano coinvolti (salvo casi di urgenza) nelle scelte relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio, mediante consultazione preventiva rispetto all'adozione di provvedimenti organizzativi, segnatamente quelli destinati ad incidere significativamente sull'attività degli stessi;
- segnalino qualsiasi situazione di criticità nello svolgimento della propria attività, preferibilmente accompagnata da spunti, proposte e suggerimenti finalizzati al superamento delle criticità medesime.

I/A-1.c) - L'osservanza del progetto organizzativo

Il *progetto organizzativo* costituisce una sorta di *carta fondamentale* dell'Ufficio, che contiene le regole organizzative basilari che ne garantiscono il funzionamento.

Il *progetto organizzativo* viene elaborato per assicurare il miglior funzionamento dell'Ufficio e, in quanto tale, è sempre suscettibile di modifiche o integrazioni, **giammai di disapplicazione**.

In tale contesto, il *rispetto delle regole* contenute nel *progetto organizzativo* appare il fondamentale presupposto per il corretto funzionamento dell'Ufficio; in questi termini, le regole non vanno vissute come una limitazione all'operare, né come un legaccio burocratico, bensì come una garanzia per l'attività professionale, in quanto funzionali a garantire il rispetto dei poteri, dei compiti, dei diritti e dei doveri di ciascuno e, in ultima analisi, ad assicurare la correttezza e la trasparenza dell'attività della Procura.

I/A-2) - La leale collaborazione nei rapporti con il personale amministrativo e la Polizia giudiziaria

La *leale collaborazione* riguarda anche le altre componenti dell'Ufficio: il personale amministrativo e la Polizia giudiziaria.

In un ufficio in cui -allo stato- manca la figura professionale del Dirigente amministrativo, sul Procuratore si concentra la c.d. *doppia dirigenza*.

Il rapporto del Procuratore con il personale amministrativo e la polizia giudiziaria è stato, e sarà, improntato agli stessi principi di *gestione partecipata* che caratterizza il rapporto tra il Procuratore ed i Magistrati dell'Ufficio.

Tutti ovviamente sono chiamati -proprio perché in numero ridotto rispetto alla pianta organica ed ancor più ridotto rispetto alle reali esigenze dell'Ufficio- a fornire il massimo contributo possibile per far fronte ad una domanda di giustizia che si fa sempre più imponente e sempre più qualificata.

Tali collaboratori, quali componenti essenziali dell'Ufficio, sono tenuti a contribuire al miglioramento e alle semplificazioni dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro ai quali sono quotidianamente chiamati a dare concreta attuazione, segnalando, prevenendo e concorrendo a rimuovere ogni disfunzione o criticità nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Ufficio.



I/B) - La leale collaborazione nei rapporti con l'esterno

L'Ufficio informa la propria attività al principio di leale collaborazione anche nei rapporti con gli altri Uffici Giudiziari, con l'Avvocatura, gli organi di informazione e le altre istituzioni pubbliche operanti sul territorio.

I/B-1) - La leale collaborazione con la Procura Generale presso la Corte di Appello

Quanto alla Procura Generale presso la Corte di Appello, si assicura massima e celere collaborazione sui temi oggetto dell'attività di vigilanza ex art. 6 d. lgs 106/06, nonché, a titolo esemplificativo, sulle pratiche relative ad interrogazioni e interpellanze parlamentari, o sulle vicende pre-disciplinari, o ancora sul delicato tema della *avvocazione*, o quello sulle impugnazioni e comunque in tutte quelle materie nelle quali è prevista una interlocuzione istituzionale.

I/B-2) - La leale collaborazione con il Tribunale

Quanto al Tribunale in sede, viene assicurata ogni proficua collaborazione su temi rilevanti, quali l'individuazione ed il rispetto dei criteri di priorità, l'organizzazione delle udienze, l'uso degli applicativi informatici e tutti gli altri settori di eventuale interesse reciproco.

Vi è l'impegno alla previa interlocuzione -mediante l'inoltro di provvedimenti *in bozza* per raccogliere suggerimenti, proposte, spunti- in relazione a questioni che abbiano anche riflessi sull'operatività del Tribunale; inoltre, in continuità rispetto ad una prassi avviata da tempo, vi è l'inoltro al Tribunale di tutti i provvedimenti del Procuratore (ordini di servizio; direttive) che non abbiano mera rilevanza interna.

I/B-3) - La leale collaborazione con l'Avvocatura

Quanto all'Avvocatura, viene assicurato il massimo raccordo con le rappresentanze locali (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale di Parma) al fine di garantire la massima collaborazione istituzionale. Inoltre -analogamente a quanto avviene con il Tribunale, ed anche in tal caso sulla scia di consolidate prassi- viene assicurato l'inoltro, per conoscenza, di tutti i provvedimenti del Procuratore (ordini di servizio; direttive) che non abbiano mera rilevanza interna; laddove tali provvedimenti abbiano riflessi sull'attività dell'Avvocatura, essi vengono preventivamente trasmessi in *bozza* al fine di stimolare suggerimenti, proposte e spunti di riflessione.

Viene poi assicurata la massima apertura al dialogo costruttivo allorquando si presentino profili di criticità nell'espletamento delle attività che coinvolgano, per un verso, la Procura e, per altro verso, l'Avvocatura.

Per gli altri aspetti che coinvolgono l'Avvocatura, cfr. il paragrafo sulla *interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con l'Avvocatura e con l'utenza*.

I/B-4) - La leale collaborazione con gli organi di informazione

La Procura della Repubblica di Parma, in attuazione del generale obbligo di correttezza nei confronti delle persone sottoposte ad indagini, dà attuazione al principio della *presunzione di innocenza* e, nei rapporti con gli organi di informazione, pur nel rispetto del diritto di cronaca e della libertà di stampa, si attiene rigorosamente alle disposizioni di cui all'art. 5 d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 e agli artt. 2, 3 e 4 d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188, oltre che alle recenti disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 dicembre 2024 n. 198 (*"Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"*).

In questi termini -come peraltro già avviene sulla base di Direttiva interna- le *conferenze stampa* vengono convocate mediante apposito provvedimento motivato, in cui si dà conto dello specifico *interesse pubblico* alla divulgazione della notizia, mentre i *comunicati stampa* vengono diramati e conservati presso la segreteria in vista delle rituali comunicazioni alla Procura Generale.



1/B-5) - La leale collaborazione con Enti ed Istituzioni territoriali

Il radicamento della Procura in un territorio si misura anche con la capacità di *interagire* con Enti o Istituzioni che comunque insistono sul medesimo territorio.

In quest'ottica, nel rispetto delle reciproche competenze ed autonomie, la *leale collaborazione* può concretizzarsi in *protocolli di intesa* con tali Enti, aventi ad oggetto problemi legati al funzionamento della macchina giudiziaria e, comunque, alla legalità *latu sensu*.

A tal proposito, a mero titolo esemplificativo, sono possibili (ed in parte già attuati) protocolli di intesa e di collaborazione con:

- Università (collaborazione scientifica con incontri di Magistrati con gli studenti; previsioni di apporti dell'Università a settori -ad esempio: la gestione di appalti- nei quali la Procura non dispone di specifiche competenze);
- ASL (ad esempio: in materia di gestione dei flussi di notizie in materia di *codice rosso* o in materie *ordinarie*, quali decessi, o lesioni, in ambito ospedaliero o di strutture private);
- Servizi sociali (ad esempio: in materia di segnalazione di reati a carico di minori; segnalazioni su persone fragili suscettibili di fruizione di amministrazione di sostegno);
- Enti territoriali (ad esempio: collaborazione scientifica su temi legali alla legalità);
- Istituzioni scolastiche (ad esempio: in materia di segnalazione di reati emersi o comunque appresi in ambito scolastico; disponibilità della Procura a progetti di *alternanza scuola-lavoro* a beneficio degli studenti degli istituti superiori);
- *Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale* (per individuazione di possibili criticità nella *gestione* delle persone detenute e di corrispondenti soluzioni migliorative); e così via.

ooooo

II) L'unitarietà dell'Ufficio

L'ufficio di Procura, nel quale tutti coloro che ne fanno parte devono riconoscersi, è uno ed impersonale.

L'unitarietà dell'Ufficio postula il senso di *appartenenza* allo stesso da parte di ognuna delle sue componenti (Magistrati professionali e onorari, personale amministrativo e di polizia giudiziaria): compete al Procuratore della Repubblica determinare le condizioni, organizzative ed ambientali, che possano favorire tale senso di *appartenenza*, ma spetta a ciascuno dei soggetti che ne fanno parte coltivarlo.

L'unitarietà dell'Ufficio postula la condivisione degli obiettivi, dei processi lavorativi e delle regole organizzative individuate per il perseguimento di quegli obiettivi.

L'unitarietà dell'Ufficio si traduce nella:

- coesione tra le sue diverse componenti sia all'interno che all'esterno;
- uniformità del metro di giudizio e omogeneità dei criteri interpretativi e dei provvedimenti adottati, in presenza di situazioni di fatto o di diritto identiche o analoghe;
- coerenza dei comportamenti dei singoli con le regole organizzative date ed i principi formulati;
- cooperazione di tutti e di ciascuno al funzionamento ottimale dell'Ufficio;
- capacità di affrontare e risolvere le difficoltà e le criticità rifuggendo da un'ottica particolaristica, circoscritta al proprio ambito, bensì calandosi in una dimensione più generale che coinvolga l'intero Ufficio.

ooooo



III) L'indipendenza dei Magistrati dell'Ufficio

L'indipendenza dei Magistrati nello svolgimento delle loro funzioni è valore fondante dell'Ufficio. I Magistrati dell'Ufficio svolgono la propria attività con professionalità e responsabilità, scevri da ogni condizionamento interno ed esterno (cfr. sul punto specifico l'apposito paragrafo sulla *imparzialità*).

All'interno della *cornice* costituita dal *progetto organizzativo*, il Magistrato titolare del procedimento ha la responsabilità della conduzione delle indagini e della definizione del procedimento, che esercita con autonomia funzionale e operativa, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal Procuratore della Repubblica in via generale o in via particolare per il singolo procedimento, a tutela dell'uniformità dell'azione della Procura.

I Magistrati partecipano al giudizio in piena autonomia, determinandosi alla stregua delle emergenze processuali e tenendo conto delle direttive di carattere generale formulate dal Procuratore della Repubblica per assicurare l'uniformità dell'azione della Procura.

ooooo

IV) La valorizzazione del ruolo della Magistratura onoraria

La valorizzazione del ruolo dei Magistrati onorari, inseriti nell'ambito dell'*Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica*, avviene mediante il pieno coinvolgimento degli stessi nell'operatività dell'Ufficio.

Ai Magistrati onorari viene assicurata la disponibilità delle risorse tecnologiche (personal computer, posta elettronica, impiego del TIAP per udienze filtro e udienze dibattimentali, anche da remoto), al fine di rendere agevole il loro lavoro quotidiano, in funzione del principio della *ragionevole durata del processo*.

Essi sono a pieno titolo destinatari di tutti i provvedimenti organizzativi dell'Ufficio e di tutte le *direttive* adottate dal Procuratore e prendono parte alle periodiche riunioni finalizzate alla migliore organizzazione del loro lavoro.

Pur nel rispetto delle ovvie peculiarità, ai Magistrati onorari viene assicurata partecipazione attiva e con *pari dignità* alla vita dell'Ufficio, riconoscendo loro il grandissimo contributo offerto (sulla scorta delle disposizioni del *programma organizzativo*) sia nelle attività di ufficio, sia nella partecipazione a tutte le udienze dinanzi al Giudice di pace ed alla quasi totalità delle udienze del Giudice Monocratico (eccezion fatta per i processi per i quali è prevista l'obbligatoria presenza del Magistrato togato e comunque per i processi che, per la complessità delle indagini, per la qualità dei soggetti indagati, o comunque per motivi di opportunità relativa alla specificità della materia e/o delle parti, sia opportuno e preferibile la trattazione da parte del Magistrato togato).

ooooo

V) La correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed alle norme sul giusto processo

Correttezza, puntualità ed uniformità nell'esercizio dell'azione penale costituiscono i canoni fondamentali per l'attività della Procura, trattandosi dell'Ufficio che, *sul campo*, ha il primo impatto con la *notizia di reato*.



V/A) - Il rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato

Soprattutto in un ufficio di dimensioni medio-piccole, quale la Procura di Parma, *correttezza, puntualità ed uniformità* nella fase delle iscrizioni sono obiettivi che possono essere raggiunti mediante l'attribuzione del potere/dovere di iscrizione al Procuratore della Repubblica, sulla base di criteri fissati nel progetto organizzativo; a detti *criteri* si attengono anche i Magistrati, onerati del compito di iscrivere le notizie di reato di competenza del *turno esterno*.

Se, per un verso, la fase delle indagini è per sua stessa natura *fluida* (per cui -con lo sviluppo delle indagini- le iscrizioni sono suscettibili di aggiornamento da parte del Magistrato assegnatario), per altro verso la prima iscrizione è fondamentale per *fotografare e cristallizzare* la situazione ai fini dell'avvio della fase investigativa.

Iscrizione corretta significa valutazione della determinatezza e della non inverosimiglianza dei fatti, nonché della loro astratta riconducibilità ad una fattispecie incriminatrice e, nel contempo, valutazione della sussistenza di indizi a carico di una o più persone fisiche o giuridiche; essa presuppone la possibilità di incanalare l'indagine nei giusti binari, evitando -ad esempio- l'eccessiva dilatazione del novero dei soggetti indagati/indagabili quando ciò non sia strettamente necessario (si pensi all'abuso del concetto di iscrizione come *atto dovuto* in vista di autopsia in casi di astratta colpa professionale, il che comporta l'iscrizione di un numero talvolta elevato di sanitari e parasanitari per il solo fatto di aver preso parte alle cure di una persona poi deceduta, con tutto ciò che questo comporta in termini di *stress* per l'indagato e di oneri economici legati alla nomina di Difensori e consulenti di parte).

Iscrizione puntuale significa anche assicurare immediatamente la costituzione di un fascicolo, in maniera da consentire al PM assegnatario di avviare con tempestività le indagini.

Iscrizione uniforme significa assicurare lo stesso metro di valutazione alle *notizie*, garantendo la parità di trattamento e distinguendo immediatamente il "penalmente rilevante" da quelle notizie di rilevanza solo civilistica, o amministrativa o *latu sensu* "politica", relegabili dunque al modello 45.

V/B) - La correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale

In tempi di grossi e rapidi cambiamenti -dovuti anche ai progressi tecnologici- imprescindibile appare l'esigenza di *certezza* avvertita dai cittadini nel campo del diritto, in maniera tale da garantire a chiunque l'astratta possibilità di sapere -nel momento in cui compie un'azione- se e quali conseguenze penali potranno derivare dalla propria condotta.

Di qui la necessità che -almeno per la fase investigativa- l'azione giudiziaria risponda (nei limiti del possibile) a criteri di *trasparenza e prevedibilità*.

Correttezza, puntualità ed uniformità dell'esercizio dell'azione penale possono essere assicurate attraverso:

- (a) l'articolazione della Procura in gruppi di lavoro con competenze specialistiche, in maniera tale da garantire non solo la *professionalità* nella gestione di vicende omogenee, ma anche la relativa *trattazione uniforme*, grazie alla osservanza di criteri -investigativi e giurisprudenziali- condivisi;
- (b) la predisposizione, da parte del Procuratore della Repubblica, di *atti di indirizzo* (ovvero *direttive*) rivolte ai Magistrati ed alla Polizia Giudiziaria, contenenti -all'esito di confronto preventivo, quando possibile (cfr. anche punto seguente)- *linee guida* interpretative su novità normative o giurisprudenziali, ed altresì criteri orientativi per la gestione dei procedimenti in relazione a specifiche questioni di diritto;
- (c) la fissazione di riunioni periodiche -generalì o per singoli *gruppi di lavoro*- per dibattere non solo dei profili organizzativi, ma anche degli orientamenti che l'Ufficio deve avere nei vari settori di interesse e per assicurare quella *circolazione delle informazioni* c.d. *orizzontale*, che contribuisce senza dubbio ad evitare disarmonie operative interne ed a garantire, viceversa, l'auspicabile *uniformità* dell'azione dell'Ufficio;
- (d) l'adozione di *protocolli di indagine* per la trattazione di specifiche categorie di reati;



- (e) la circolazione c.d. *verticale* delle notizie (tra il Procuratore e gli altri Magistrati dell'Ufficio), che si esplica mediante la *comunicazione* nei vari momenti delle indagini: le notizie più rilevanti durante il *turno esterno*; il *conferire* -segnatamente nei procedimenti di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei ad esporre l'immagine o l'azione dell'Ufficio per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per la delicatezza delle questioni di diritto- ovvero il *visto* informativo (cfr. *supra*, paragrafo relativo a "*leale collaborazione nei rapporti con e tra i Magistrati*");
- (f) l'elaborazione di modelli di trattazione e di definizione standardizzata di fascicoli di semplice definizione (si pensi al *Servizio Definizione Affari Semplici*).

00000

VI) L'imparzialità, la trasparenza, la tempestività, l'efficacia, la funzionalità e l'uniformità dell'attività dell'ufficio, nelle materie e nei settori di competenza

VI/A) - L'imparzialità

Nel richiamare espressamente le considerazioni fatte nella "*premessa*" del presente documento, si osserva quanto segue.

In primo luogo, l'imparzialità è assicurata attraverso l'indipendenza da condizionamenti *esterni* ed *ambientali* (in omaggio al principio per il quale il Magistrato deve non solo "*essere*", ma anche "*apparire*" indipendente).

In secondo luogo, l'imparzialità è assicurata (a maggior ragione in una prospettiva di eventuale separazione delle carriere) attraverso il rispetto delle garanzie difensive, che si estrinseca -ad esempio- nella leale messa a disposizione di tutti gli elementi investigativi non più coperti da segreto, evitando quelle deprecabili (ed altrove verificatesi) condotte di vero e proprio *occultamento* di elementi favorevoli alla difesa in contrasto con il proprio (preconcetto) *obiettivo* processuale.

In terzo luogo, l'imparzialità è assicurata attraverso l'indipendenza da condizionamenti *ideologici* nella fase dell'interpretazione e della applicazione della legge, fase che invece (nel rispetto del principio della *separazione* tra il potere legislativo ed il potere giudiziario, e fermo il diritto/dovere di prospettare -ove ravvisabili- questioni di legittimità costituzionale) deve sempre essere ancorata al dato normativo e non rispondere necessariamente a criteri di *creatività* né di conformità al proprio *pensiero*. Corollario di tale assunto è che se, da un lato, il Magistrato -quale cittadino- ha tutto il diritto di avere proprie convinzioni *culturali* (politiche, religiose, filosofiche, ideologiche), dall'altro lato tali convinzioni non debbono giammai prevalere, né tanto meno emergere, nell'esercizio della propria attività professionale, giacché il Magistrato è chiamato ad applicare la legge e non a filtrarla attraverso i propri schemi culturali.

VI/B) - La trasparenza

La trasparenza va vista come *trasparenza all'interno* e *trasparenza verso l'esterno*.

La trasparenza all'interno viene assicurata attraverso la predeterminazione e la conoscibilità (nel *progetto organizzativo*) di tutti i meccanismi ed i criteri che caratterizzano la vita all'interno dell'Ufficio, quali ad esempio:

- modalità di assegnazione degli *affari* (fascicoli penali e fascicoli civili) ai Magistrati (criterio automatico, con tassative e specifiche deroghe a tale criterio, che rispondono unicamente ai principi di economia procedimentale e di non dispersione dei mezzi di prova) ed al Procuratore;
- turni mensili dei servizi (servizio esterno; affari civili; turni di udienza; turno supplenza);
- designazione dei consulenti tecnici secondo criteri di tendenziale rotazione (fermo restando il carattere fiduciario della scelta).



La trasparenza verso l'esterno viene assicurata attraverso la possibilità -sia per l'utenza *qualificata* (Avvocatura, Polizia Giudiziaria) che per l'utenza *comune* (il pubblico)- di conoscere il funzionamento e l'operatività della Procura di Parma, mediante la messa a disposizione (secondo modalità specificate nel *progetto organizzativo*, quali trasmissione diretta e/o pubblicazione sul sito web della Procura di Parma) di tutti i provvedimenti di carattere organizzativo ed operativo adottati dal Procuratore (ad eccezione di quelli contenenti dati sensibili e comunque aventi solo rilevanza interna), quali, a titolo di esempio:

- progetto organizzativo;
- ordini di servizio;
- *atti di indirizzo* (direttive) contenenti *linee guida* per Magistrati e Polizia giudiziaria;
- protocolli di indagine;
- protocolli con altre Autorità Giudiziarie, Enti territoriali, Enti pubblici, Associazioni;
- dati concernenti l'attività dell'Ufficio (flussi dei procedimenti).

VI/C) - La tempestività, l'efficacia, funzionalità

Sono finalizzati al perseguimento degli obiettivi di tempestività, efficacia e funzionalità dell'azione dell'Ufficio:

- l'adozione di criteri di priorità nella trattazione degli affari;
- la costituzione di *gruppi di lavoro* specializzati;
- l'istituzione del Servizio di Definizione degli Affari Semplici, quale struttura finalizzata all'immediata definizione degli affari più semplici;
- l'adozione del criterio di assegnazione del *precedente*, per evitare la dispersione delle conoscenze pregresse;
- l'adozione di criteri di co-assegnazione, per la trattazione degli affari più complessi o che richiedono un approccio multidisciplinare, ed anche per favorire lo scambio delle esperienze;
- l'adozione di protocolli investigativi e di direttive per la trattazione di materie specialistiche e la corretta applicazione delle norme.

VI/D) - L'uniformità

L'uniformità dell'attività risponde ad un'esigenza imprescindibile nell'amministrazione della Giustizia, segnatamente in un Ufficio, quale la Procura, che costituisce il primo *motore* della macchina giudiziaria.

Essa è condizione prima dell'unitarietà dell'Ufficio, nel quale ciascuno dei Magistrati lo rappresenta verso l'esterno, di tal che appare necessario che -affinchè l'azione della Procura sia *credibile*- tale azione possa apparire sempre *prevedibile* (nei termini già innanzi specificati), essendo auspicabile che, nell'ambito del medesimo Ufficio, situazioni identiche o analoghe siano trattate in maniera uniforme, in modo da garantire altresì la parità di trattamento, sì da escludere il rischio che il cittadino (indagato/imputato o parte lesa) si trovi al cospetto di una vera e propria *lotteria*, a seconda del Magistrato assegnatario del suo fascicolo.

Sul punto vale la pena di riportare testualmente il contenuto della *relazione illustrativa* alla circolare, nella parte in cui si sostiene che "...si è inteso riaffermare l'esigenza di un assetto organizzativo che garantisca uguaglianza e prevedibilità dell'azione del Pubblico Ministero, suscettibili di essere comprese, se non addirittura compromesse, da interpretazioni eterogenee e applicazioni multiformi degli istituti processuali all'interno del medesimo ufficio".

ooooo



VII) Il rispetto verso le parti nelle indagini preliminari: indagato e persona offesa

La Procura di Parma -nell'ambito di quella *imparzialità* che deve sempre caratterizzare l'operato del Magistrato, anche e soprattutto in una prospettiva di eventuale separazione delle carriere- tra i propri obiettivi principali annovera il rispetto e la correttezza verso le altre parti del procedimento penale, ovvero la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa.

Tale rispetto -oltre a quanto già evidenziato in altri punti del presente documento- si manifesta attraverso:

- (a) rispetto sostanziale della *presunzione di innocenza*, attraverso la puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 sia nella redazione degli atti che nei rapporti con la stampa (su quest'ultimo punto, cfr. anche il paragrafo sulla *leale collaborazione con gli organi di informazione*);
- (b) massima ponderazione nelle iniziative cautelari (sia personali che patrimoniali) e nei mezzi di ricerca della prova *invasivi* (perquisizioni; sequestri; ispezioni; intercettazioni), nella consapevolezza che dette iniziative finiscono per comportare compressioni dei diritti fondamentali dell'indagato o di terzi, con conseguenze personali spesso irreparabili;
- (c) adeguata riflessione nelle attività di intercettazione, nelle quali va mantenuto il costante equilibrio tra le insopprimibili esigenze investigative, da un lato, e l'effettiva e perdurante utilità delle captazioni, dall'altro, considerando altresì la duplice necessità che il *dominus* delle operazioni sia sempre il Pubblico Ministero (anche per adeguare le iscrizioni alle risultanze delle captazioni) e che vanno evitate spese superflue;
- (d) tempestività dello svolgimento delle proprie attività, specie allorquando le stesse si riferiscano ad istanze delle difese, rispettando i termini, anche ordinatori, previsti dalle leggi processuali;
- (e) acquisizione di elementi a difesa della persona sottoposta ad indagini, con la motivazione esplicita sul mancato svolgimento delle indagini richieste da quest'ultima;
- (f) attenta valutazione delle dichiarazioni, delle memorie difensive e della documentazione depositate nell'interesse delle varie parti durante le indagini preliminari e/o (per quanto riguarda il solo indagato) dopo l'avviso 415-bis c.p.p., preferibilmente -in tale ultimo caso- con esplicitazione delle ragioni di non accoglibilità della posizione difensiva;
- (g) adeguata motivazione dei provvedimenti, sia interlocutori che definitivi (compresi i *modelli 45*), anche per evitare che, dall'esterno, si possa ritenere che l'attività difensiva venga considerata dall'Ufficio di Procura come un *inutile orpello*;
- (h) adeguata considerazione della posizione delle persone offese, anche in relazione a vicende non contrassegnate da obiettiva gravità ma che -nell'ottica della parte lesa che non sia adusa ai procedimenti penali- assumono grossa rilevanza soggettiva;
- (i) massimo rispetto della *onorabilità* delle persone, segnatamente nelle ipotesi di prospettata diffamazione, nelle quali va fatto un ponderato bilanciamento tra diritto di critica e/o diritto di cronaca (da un lato) e tutela della reputazione, del buon nome, della rispettabilità e -in una parola- della *dignità* dell'offeso (dall'altro).

ooooo

VIII) L'interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con i Difensori e con l'utenza

VIII/A) - Rapporti con l'Avvocatura

Nel richiamare quanto dedotto a proposito della *leale collaborazione con l'Avvocatura*, al di là degli impegni ivi sintetizzati -che riguardano essenzialmente il Procuratore- l'obiettivo del corretto confronto con l'Avvocatura e del rispetto della funzione difensiva (quale espressione fondamentale



del diritto costituzionale dell'indagato/imputato alla difesa) si perseguono (oltre che con il rispetto dovuto alle parti, di cui al precedente paragrafo) anche mediante:

- (a) la disponibilità alle interlocuzioni, non solo formali, ma anche telefoniche, via mail, *in presenza* (previo appuntamento) con i Difensori, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici al pubblico, sia da parte dei Magistrati che da parte del personale di segreteria;
- (b) la massima considerazione delle ragioni del Difensore (ferma restando l'autonomia decisionale del Magistrato), che si estrinseca evitando provvedimenti di mero "*visto agli atti*" sulle istanze difensive, ma curando che -sia per i provvedimenti interlocutori che per quelli decisori- il Difensore (ma ciò vale per qualsiasi richiedente) sia sempre informato delle determinazioni dell'Ufficio, evitando in maniera assoluta l'impressione sgradevole del c.d. *muro di gomma*;
- (c) il rifiuto di qualsivoglia comportamento ostruzionistico, o di mera contrapposizione (anche nella fase dibattimentale), in maniera da garantire lealmente sempre e comunque l'effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr. sul punto anche le considerazioni sulla *imparzialità* innanzi esplicitate).

VIII/B) - Rapporti con l'utenza

L'obiettivo di un'agile fruizione, da parte dell'utenza privata, dei servizi offerti dalla Procura (pur tra le innumerevoli e più volte -ma inutilmente- esplicitate carenze di personale) passa innanzitutto per la semplificazione e la razionalizzazione dell'iter di accesso alla Procura, attraverso il sistema di prenotazioni offerto dalla ditta-Zucchetti, che, mediante la programmazione degli appuntamenti, evita il formarsi di code all'ingresso, a loro volta foriere di tensioni tra utenza e personale.

La esplicitezza dei vari servizi sul sito web della Procura e, prima ancora, l'elaborazione della c.d. *carta dei servizi* (ovvero quel documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste) rendono la Procura di Parma un Ufficio di facile approccio per l'utenza esterna, alla quale è garantito in ogni caso -nell'ambito della *trasparenza* innanzi evocata- la possibilità di conoscere i meccanismi di funzionamento della Procura.

In ogni caso, una *corsia preferenziale* nell'erogazione delle informazioni e dei servizi viene assicurata alle persone vulnerabili e ai soggetti destinatari di misure civilistiche di protezione e tutela.

ooooo

IX) Il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, la loro completezza, anche con riferimento alla ricerca degli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini

IX/A) - Il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari

La tempestività costituisce una delle *cartine al tornasole* della efficacia e della efficienza di un Ufficio giudiziario giacché una risposta in tempi dilatati finisce per risolversi una sorta di *denegata giustizia*. Pertanto, in attuazione del principio costituzionale della *ragionevole durata del processo*, va assicurata l'osservanza dei termini di durata delle indagini preliminari, in cui mancato rispetto comporta l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza ed il rischio di *traumatiche* avocazioni.

A tal fine, nel *progetto organizzativo* va previsto un periodico monitoraggio, da parte del Procuratore, del rispetto dei termini indicati, al fine di promuovere l'adozione delle misure necessarie a prevenire o a superare eventuali stasi investigative (ad esempio: *progetti di smaltimento* dell'arretrato).

Ovviamente, condizione necessaria per l'attuazione di tale principio è la disponibilità di un organico (sia di Magistrati che di personale amministrativo) sufficiente, obiettivo -quest'ultimo- che appare lontano da raggiungere.



IX/B) - La completezza delle indagini preliminari

Un'azione giudiziaria che si soffermi sui *numeri* più che sulla *qualità* è ben lontana dall'obiettivo del *giusto processo*.

Giusto processo significa anche, e forse soprattutto, massimo rispetto per le altre parti (indagato, persona offesa e rispettive difese), con grande umiltà e senza alcuna autoreferenzialità.

In questa prospettiva -nel richiamare le considerazioni già formulate a proposito della *imparzialità*- il *giusto processo* si assicura sin dalle indagini preliminari, con una investigazione che non abbia l'obiettivo di *incastrare* chicchessia, bensì -nei limiti del possibile e con i mezzi non sempre sufficienti a disposizione- di accertare la verità, e ciò passa anche per l'acquisizione (su istanza di parte e, meglio ancora, di ufficio) di tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini. Peraltro, la verifica della completezza delle indagini può essere assicurata (quanto meno per i procedimenti più rilevanti, delicati e complessi) mediante l'interlocuzione con il Procuratore, secondo le modalità fissate nel *progetto organizzativo*.

ooooo

X) Il rispetto di standard probatori ispirati al criterio della ragionevole previsione di condanna

Pur essendo stata introdotta con il non celato obiettivo di *abbassare le pendenze* degli Uffici giudicanti nell'ambito del più ampio progetto legato al PNRR, la regola di giudizio fissata dal novellato art. 408 c.p.p. costituisce l'occasione per una più ampia riflessione sull'operato della Procura, che deve coniugare tra loro i principi della *completezza delle indagini* e della *efficacia dell'azione giudiziaria*.

In quest'ottica -anche sulla scorta della quotidiana esperienza, che testimonia della non facile *tenuta dibattimentale* di certi processi- al fine di evitare defatiganti fasi dibattimentali, appare preferibile che, in un oculato e sereno giudizio prognostico, si valuti se effettivamente -al cospetto di un quadro indiziario traballante e comunque non solido- non sia piuttosto preferibile definire il procedimento con una rapida archiviazione, piuttosto che con una assoluzione, peraltro a distanza di molto tempo dai fatti.

ooooo

XI) L'iniziativa e l'intervento del Pubblico Ministero nei procedimenti civili, nel settore delle misure di prevenzione e nell'esecuzione penale

La Procura di Parma intende garantire il massimo impegno nei tre settori, ulteriori rispetto alla cura delle indagini preliminari e del dibattimento (affari civili; misure di prevenzione; esecuzione penale), nella consapevolezza di dover "...*riaffermare i valori di funzionalità ed efficienza onde restituire pari dignità a tutti i settori in cui si articola la sfera di competenza degli uffici requirenti*" (così si esprime il C.S.M. nella *relazione illustrativa* alla nuova circolare).

Per i profili più spiccatamente operativi si fa rinvio al *progetto organizzativo*.

XI/A) - Affari civili

Si tratta di una vasta area, che va dalle *azioni* a tutela delle persone fragili (amministrazione di sostegno, interdizione), all'*intervento* sulle complesse vicende familiari che sovente coinvolgono anche i figli minori (separazione; divorzi), alla *vigilanza* sulla correttezza degli atti dello stato civile (atti di nascita, di morte, matrimoni, ecc), alle *iniziative* in materia di *crisi di impresa* (liquidazione giudiziale; sovraindebitamento, ecc.)



XI/B) - Misure di prevenzione

La materia delle misure di prevenzione riveste carattere prioritario per l'Ufficio, nella consapevolezza della particolare efficacia, ai fini della prevenzione speciale, sia delle misure personali che della confisca di prevenzione.

Obiettivo dell'Ufficio è quello di implementare il ricorso alle misure di prevenzione, cercando di tesaurizzare le conoscenze acquisite nel corso delle indagini nell'ambito dei procedimenti di cognizione.

XI/C) - Esecuzione penale

L'azione del pubblico ministero nella materia della esecuzione penale costituisce la naturale proiezione dell'azione penale, della quale presenta le stesse caratteristiche di obbligatorietà, officiosità e irretrattabilità.

Pur nelle difficoltà organizzative -connesse alla carenza di personale- all'esecuzione va riconosciuto un ruolo centrale nelle dinamiche dell'Ufficio.

ooooo

XII) L'uso razionale delle risorse (finanziarie, umane e tecnologiche)

Il principio dell'uso razionale delle risorse è uno dei più importanti principi, in quanto ha riflessi diretti sulla operatività dell'Ufficio.

E' opportuno scindere i profili delle risorse *finanziarie*, delle risorse *umane* e delle risorse *tecnologiche*.

XII/A) - La gestione delle risorse finanziarie

Il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite all'Ufficio -con specifico riferimento alle spese di giustizia- è assicurato mediante l'adozione di visti informativi sulle liquidazioni oltre una determinata soglia, fissata nel *progetto organizzativo*, riferita sia a compensi ed indennità spettanti ai consulenti tecnici e agli altri ausiliari dei Magistrati sia alle spese per le intercettazioni; ciò ovviamente risponde al criterio del *contenimento delle spese*.

I Magistrati procedono alla liquidazione degli onorari ai consulenti tecnici sotto la loro responsabilità. E tuttavia, segnatamente in quei settori nei quali le liquidazioni possono comportare esborsi notevoli (si pensi alle consulenze con criteri di liquidazione a percentuale), il progetto organizzativo può prevedere l'adozione di *direttive* contenenti *linee guida* operative sui criteri da seguire per contemperare le esigenze del giusto riconoscimento economico per l'attività consulenziale con quelle della razionalizzazione delle spese.

Per quanto riguarda i servizi di intercettazione, pur a seguito della fissazione di *prezzari* uniformi mediante decreto ministeriale, è sempre opportuno (nel rispetto delle esigenze investigative) il richiamo alla puntuale osservanza dei criteri di essenzialità delle intercettazioni.

XII/B) - La gestione delle risorse umane

XII/B-1) - Polizia Giudiziaria interna

Le unità del personale di Polizia Giudiziaria assegnate alla Sezione di Polizia Giudiziaria o distaccate presso la Procura della Repubblica sono impiegate, in via prevalente, per compiti di polizia giudiziaria, e solo in via sussidiaria in compiti di supporto ad altre attività dell'Ufficio.

XII/B-2) - Polizia Giudiziaria esterna

A proposito dell'uso razionale delle risorse umane, un accenno va fatto alla Polizia Giudiziaria esterna, quale destinataria di *deleghe di indagine*.



Nel rispetto dell'autonomia dei singoli Magistrati, va evidenziato come, nel suo complesso, la Procura della Repubblica, nella propria attività di indagine finalizzata all'accertamento della verità, non può non tener conto del criterio dell'*uso razionale delle risorse*.

Ciò vuol dire che -senza venir meno ai principi fondanti della *obbligatorietà dell'azione penale* e della *completezza delle indagini*- mediante il *progetto organizzativo* il Procuratore deve garantire che ciascuna indagine venga condotta con l'utilizzo dei mezzi effettivamente necessari, senza ricorso ad energie lavorative che -in relazione agli obiettivi investigativi che si possono concretamente perseguire, ed alla carenza di personale di Polizia giudiziaria- possano rivelarsi sovrabbondanti. Tale puntualizzazione appare importante anche sotto gli altri principi della *uniformità* dell'azione della Procura e della *unitarietà dell'ufficio*.

XII/B-3) - Personale Amministrativo

Le unità di personale amministrativo sono impiegate nelle attività di ufficio sulla base di specifici provvedimenti adottati dal Procuratore, nella sua veste (anche) di Dirigente amministrativo, sentito il Direttore e -preferibilmente- anche i Funzionari responsabili dei vari settori.

XII/C) - La gestione delle risorse tecnologiche

Il monitoraggio sullo stato di attuazione del procedimento penale telematico mediante APP è assicurato attraverso la collaborazione del *Magrif* dell'Ufficio, nonché dei funzionari responsabili degli specifici settori di interesse (SICP, TIAP, SIAMM, Consolle, ADI ecc.).

ooooo

XIII) La garanzia di uguali e uniformi condizioni di accesso alle modalità di definizione alternativa del procedimento nella fase delle indagini preliminari, nonché ai riti semplificati a seguito dell'esercizio dell'azione penale

Altro criterio da seguire (sulla scorta di più specifiche indicazioni nel *progetto organizzativo*) è la contrazione numerica dei dibattimenti che -soprattutto dopo alcune riforme (si pensi ai maltrattamenti di competenza collegiale)- finiscono per essere obiettivamente *appesantiti*, e per ciò solo difficilmente compatibili con l'obiettivo del *giusto processo*.

Di qui l'obiettivo dell'incremento dei riti alternativi (applicazione della pena, decreto penale di condanna) quale modalità di definizione dei procedimenti per reati non prioritari, e comunque di definizione *alternativa* che vanno incoraggiati senz'altro (ad esempio: messa alla prova).

Quanto ai *patteggiamenti*, può essere utile una proposta *appetibile* già in fase di deposito atti ex art. 415-bis c.p.p. mentre -per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p.- la richiesta di emissione del decreto penale di condanna va formulata sulla base di modelli standardizzati predisposti dall'Ufficio per ciascuna tipologia di reato.

ooooo

ooo

ooooooo



Adempimenti comunicativi

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la comunicazione del presente provvedimento a:

- Magistrati dell'Ufficio (togati e Vice Procuratori Onorari), con avviso che, presso la Segreteria amministrativa, unitamente al provvedimento, sono depositati i verbali delle riunioni citati in premessa
- Personale amministrativo e Polizia giudiziaria
- Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
- Consiglio Superiore della Magistratura (Ufficio VII)

Si comunichi altresì, per opportuna conoscenza, a:

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
- Camera Penale di Parma

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 14.02.2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
14.02.2025
10:22:30
GMT+01:00